

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 17 DEL 26.04.2021**

**OGGETTO: Costituzione nel giudizio per Cassazione promosso dall'arch. Giarrocco Enrico avverso la Sentenza n. 1700 del 14.10.2020 resa dalla Corte d'Appello di Catania nel giudizio R.G. n. 1780/2018. Conferimento incarico.**

L'anno duemilaventuno il giorno VENTISEI del mese di APRILE, il sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09.11.2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02.01.2019, D.A. n.29/GAB del 29.03.2019, D.A. n. 102 del 30.09.2019, D.A. 140/GAB del 31.12.2019 e ulteriore D.A. 62/GAB del 03.07.2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n. 28 del 14/09/2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, in considerazione dei provvedimenti governativi emanati per contenere e contrastare i rischi sanitari della dichiarata pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID 19 (in ultimo D.P.C.M. del 14/01/2021) ha adottato la seguente deliberazione con l'ausilio degli strumenti telematici e con i poteri conferiti a norma di legge;

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

**VISTO** il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

**VISTA** la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi

medesimi, il “periodo transitorio” istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell’1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

**VISTA** la Determina n. 92 del 02/07/2020 di presa d’atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

**CONSIDERATO** che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

**VISTA** la Sentenza n. 1700 del 14.10.2020 resa dalla Corte d’Appello di Catania nel promosso giudizio R.G. n. 1780/2018 con la quale, in accoglimento del proposto appello, è stato revocato in favore dell’ente il Decreto Ingiuntivo n. 125/2012 reso precedentemente in favore dell’arch. Enrico Giarrocco, con condanna a carico di quest’ultimo delle spese legali relative al giudizio di primo e secondo grado;

**VISTA** la nota acquisita al prot. n. 931/A del 14.04.2021 con la quale l’avv. Serena Murgana, già difensore del consorzio sia nel giudizio di primo grado sia in grado di Appello, ha comunicato la PEC ricevuta in data 12.04.2021 di notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994 del ricorso per Cassazione da parte del ricorrente arch. Giarrocco Enrico avverso la superiore Sentenza n. 1700/2020;

**CONSIDERATO** che, all’esito dell’istruttoria e in considerazione dell’esito favorevole per l’ente del giudizio di secondo grado, si ritiene necessario costituirsi nel superiore giudizio per Cassazione;

**VISTA** la nota prot. 1020/A del 22.04.2021 con la quale l’avv. Murgana, avendo comunicato di non essere iscritta all’Albo dei patrocinanti in Cassazione, verrebbe affiancata da altro professionista indicato nella persona dell’avv. Salvatore D’Arrigo del Foro di Catania;

**VISTA** la richiesta di preventivo prot. 931/A del 13.04.2021;

**VISTO** il preventivo di parcella acquisito al prot. n. 1059/A del 23.04.2021 e ritenuto lo stesso congruo;

**RITENUTO** di affidare la rappresentanza e difesa dell’ente all’avv. Salvatore D’Arrigo del Foro di Catania alle condizioni di cui alle sopra citate note;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Generale dell’Ente;

**TENUTO CONTO** che l’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in mancanza dell’approvazione del bilancio di previsione la Gestione finanziaria dell’ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

**TENUTO CONTO** che, per come esplicitato dal punto 8 dell’Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;

**VISTO** il Bilancio di Previsione anno 2020-2022 adottato con delibera consortile n. 4 del 05.05.2020 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con D.R.S. n. 612 del 28.05.2020;

**VISTA** la nota prot. n. 1809 del 12.01.2021 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, acquisita in pari data al protocollo dell’Ente al n. 82/A, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/04/2021 nelle more della predisposizione ed approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021;

**RICONOSCIUTA** la necessità e l’urgenza della spesa, per quanto sopra detto, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell’ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;

**CON** il parere favorevole del Direttore Generale dell’Ente;

**DELIBERA**

- 1) **DI COSTITUIRSI** nel giudizio per Cassazione notificato in data 13.04.2021 al procuratore costituito e comunicato all'ente con nota acquisita al prot. n. 921/A del 14.04.2021;
- 2) **DI CONFERIRE INCARICO** per la rappresentanza e difesa dell'ente, all'avv. Salvatore D'Arrigo, con studio in Catania alla via Garibaldi n. 260, alle condizioni di cui alla nota prot. n. 1059/A del 23.04.2021;
- 3) **DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;

f.to

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

f.to

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(Francesco Nicodemo)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime  
parere: FAVOREVOLE

f.to  
**Il Capo Settore Segreteria**  
(dott.ssa Maria Sampirisi)

f.to  
**Il Dirigente dell'Area Amministrativa**  
(dott.ssa Angela Malandrino)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

f.to  
**Il Capo Settore Ragioneria**  
(Dott.ssa Angela Malandrino)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente Deliberazione n. 17 del 26.04.2021 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo ([www.consorziobonifica7caltagirone.it](http://www.consorziobonifica7caltagirone.it)) sezione Albo Pretorio dal 27.04.2021 al \_\_\_\_\_

*Caltagirone, li* \_\_\_\_\_

**Il Capo Settore Segreteria**  
(dott.ssa Maria Sampirisi)